

Lavoro accessorio – Chiarimenti forniti con la circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Con la circolare n. 4 del 18.01.2013, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato il proprio orientamento in materia di **lavoro accessorio** – disciplina dei voucher - da ultimo modificato dalla c.d. Legge Fornero n. 92/2012 che si può così riassumere.

- Viene confermato l'orientamento espresso nella precedente circolare interpretativa n. 18 del 18.07.2012 e pertanto **è sempre e comunque possibile attivare lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico, fissato in Euro 5.000 per anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.** Il limite va inteso come netto corrisposto ed è pari a 6.660 euro lordi. (cfr. portale INPS, area dedicata al lavoro accessorio)
- E' confermato che per le prestazioni rese nei confronti di committenti "imprenditori commerciali" (o "professionisti"), fermo restando il limite annuale complessivo di euro 5.000, il compenso erogato da ogni singolo "committente" non potrà superare euro 2.000 – lordi euro 2.666 -. **Tale limitazione è applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale qualora i voucher vengano utilizzati nell'ambito di attività per le quali l'ente operi in qualità di "imprenditore".**
- Assume dunque valenza definitoria dell'istituto la circostanza secondo cui la nozione di lavoro accessorio appare delimitata dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente venendo eliminati i precedenti riferimenti oggettivi ai settori di attività nei quali potevano essere corrisposti i voucher e soggettivi in relazione alle tipologie dei prestatori che potevano riceverli in pagamento.

Pertanto **le Associazioni di Promozione Sociale che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio** - da remunerarsi con i "buoni lavoro" – **possono avvalersi di più prestatori** (di lavoro accessorio) **ai quali sarà possibile attribuire sino a cinquemila euro di compenso annuo cadauno** fatto salvo per i settori di attività nei quali l'Associazione di promozione Sociale opera in qualità di imprenditore dove il compenso massimo erogabile a ciascun prestatore non potrà superare i 2.000 euro. **Al fine di controllare il limite massimo di compenso attribuibile ad ogni singolo prestatore, le Associazioni di Promozione Sociale devono farsi rilasciare (dal prestatore) un'attestazione** (ovverosia dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445/2000, art. 46, lett. o) **di non superamento del limite dei cinquemila euro.**

Per quanto riguarda il corretto utilizzo dei voucher, poiché la norma stabilisce che ciascun buono abbia un valore nominale (attualmente di euro 10,00), il Ministero ritiene che ciascun voucher possa essere utilizzato per "remunerare" un'ora di prestazione di lavoro accessorio, lasciando comunque alle parti la possibilità di remunerare un'ora di lavoro accessorio con più voucher. Per quanto riguarda la data che deve essere apposta obbligatoriamente su ciascun buono **la Circolare prevede espressamente che essa non potrà che individuare un arco temporale entro cui utilizzare il buono stesso, fissato nei 30 giorni successivi all'acquisto.** La conseguenza è che il mancato rispetto dei 30 giorni potrebbe assumere valenza a livello sanzionatorio (sul piano civile e amministrativo), in quanto l'interpretazione ministeriale è che l'utilizzo dei buoni in un periodo diverso (oltre i 30 giorni dall'acquisto) comporti la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Quanto, infine, ai buoni già richiesti al momento di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), resta ferma la possibilità di poterli erogare (fatta salva la possibilità di richiesta di rimborso) entro il 31 maggio 2013, purché nel rispetto dei vincoli oggettivi e soggettivi della precedente norma (settori di attività e categorie dei prestatori).

Concludendo, la richiesta di nuovi buoni cartacei all'Inps o l'acquisto telematico o presso gli altri canali di distribuzione comporta l'applicazione della nuova normativa.